

Tipo di Esenzione	Ambito	Breve Descrizione Causale (per approfondimenti e particolari si faccia riferimento alla normativa citata)
Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149	<i>Esproprio per pubblica utilità</i>	Esonero dell'imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità. Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle citate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.
Art.1 c. 173 L. 24/12/2007 N.244		Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.
Art. 10 L. 22/07/1966 n. 607	<i>Enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue</i>	In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie. I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.
Art. 26 L. 26/05/1965 n. 590	<i>Sviluppo proprietà coltivatrice</i>	Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983. (7/b) Vedi l'art. 6, L. 14 agosto 1971, n. 817, riportata al n. C/VII.
Art. 28 L. 2/6/1961 n. 454 fino al 31.12.2008	<i>Sviluppo Agricoltura</i>	Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative inerenti all'applicazione delle leggi riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani, sono esenti dalla imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà. <i>L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini a fianco indicati</i>
Art. 91 Reg. RD 8/12/1938 n. 2153	<i>Conservazione e catasto terreni. Esenz. diritti su copie, certificati, estratti e consultazioni.</i>	Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello stato. Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l'occorrente opera sussidiaria. E' altresì consentita agli uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.
Art. unico L. 15/5/1954 n. 228	<i>Regioni, province, Comuni ed Enti di Beneficenza</i>	Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.
Presentazione Planimetrie in esenzione		Nei casi in cui la planimetria era stata depositata agli atti, e non più reperibile perchè smarrita dall'ufficio. In pratiche in cui non deve essere indicata nessuna esenzione codificata, perchè non rientrano nelle suindicate fattispecie, ma per le quali comunque il documento non è soggetto a tributi, perchè trattasi di variazione di BNC o variazioni toponomastiche ecc. il tecnico apporrà uno "0" (zero), nell'apposito campo, come numero di planimetrie o unità immobiliari.